

# Iperammortamento 2026: tutte le regole e gli investimenti agevolabili

Con la firma del decreto attuativo, l'**iperammortamento 2026** — introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436, art. 1, L. 199/2025) in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 — dispone ora di regole definitive. Consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei **beni strumentali** ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF, per gli **investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**.

I dati qui riportati derivano dal testo firmato il 4 maggio 2026, soggetti a conferma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.

## Chi può accedere all'iperammortamento 2026

L'agevolazione in Manovra 2026 è riservata ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** — senza distinzione di forma giuridica, settore economico o dimensione — che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano. L'accesso richiede il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

## I beni agevolabili: Allegati IV e V

L'agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 — che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0 — interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sul fronte del vincolo Made in Europe: la clausola che limitava l'accesso ai soli beni prodotti in UE o SEE è stata soppressa dall'art. 7 del DL 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026.

Il **completamento degli investimenti** coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione dell'investimento secondo le regole dell'art. 109 TUIR — cioè la **data di consegna del bene** — a prescindere dai principi contabili adottati. Sono inclusi gli investimenti completati nel 2026 anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.

## Aliquote e scaglioni annuali

La maggiorazione è strutturata su tre scaglioni, calcolati sull'ammontare complessivo degli investimenti **completati in ciascuna annualità**:

- 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

L'agevolazione non produce vantaggi immediati sulla liquidità: la riduzione del carico fiscale si distribuisce lungo il piano di ammortamento del bene.

In caso di **perdita fiscale**, la deduzione maggiorata non va perduta: il vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi fino al ritorno a una situazione di utile imponibile. Questo distingue l'iperammortamento dai precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0, fruibili anche in assenza di reddito imponibile.

## La procedura GSE: tre fasi obbligatorie

L'accesso al beneficio è gestito telematicamente tramite la **piattaforma informatica del GSE**, accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali, stabilite dall'art. 3 del decreto attuativo.

1. La **comunicazione preventiva** è necessaria per accedere al beneficio: per ciascuna struttura produttiva, l'impresa trasmette i dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione e — per i beni energetici — la data prevista di entrata in funzione. Il GSE verifica e comunica l'esito positivo entro dieci giorni oppure richiede integrazioni.
2. La **comunicazione di conferma** deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE. Deve attestare il pagamento dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in **leasing finanziario** l'adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.
3. La **comunicazione di completamento** deve essere trasmessa dopo l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale e in ogni caso entro il **15 novembre 2028**. È corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

A queste tre fasi si aggiungono **due comunicazioni periodiche** di monitoraggio della spesa — da trasmettere entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno — la cui applicazione al 2026 andrà chiarita dalla circolare operativa.

## Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

La **perizia tecnica asseverata** è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore: la possibilità di ricorrere all'autocertificazione prevista in passato non è stata confermata. La perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, e deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale.

La **certificazione contabile** deve attestare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione; per le imprese non obbligate alla revisione può essere rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC. Le spese di certificazione non sono rimborsabili.

## Come si fruisce della maggiorazione

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal **periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione di completamento**, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. Per la fruizione è necessario attendere la ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.

L'agevolazione è **cumulabile** con altri incentivi nazionali o europei purché non vengano finanziate le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto. È cumulabile in particolare con il credito d'imposta ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini sul finanziamento dei beni.

## Le cause di decadenza

Il decreto elenca le cause di **decadenza totale o parziale** dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all'estero del bene prima del termine del periodo di fruizione — salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite in precedenza.

In caso di fruizione indebita accertata, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'importo maggiorato di **interessi e sanzioni**.